



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

SUBAPPALTO – ART. 41 del D.Lgs. n. 209/2024
***“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”***

Sulla disciplina del subappalto è già intervenuto il D.Lgs. 36/2023 con l'adeguamento del legislatore italiano alle direttive dell'U.E. che ha consentito alle PMI di operare su mercati che sarebbero loro altrimenti preclusi e favorito l'ingresso sul mercato di medie e piccole imprese.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto con il D.Lgs. n. 209/2024, c.d. Correttivo al Codice Appalti, con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del subappalto che hanno inciso su **quattro profili diversi**.

Il **primo** di essi si precisa nell'esigenza di favorire ulteriormente **le piccole e medie imprese**, spina dorsale del tessuto industriale del Paese, le quali possano prendere parte alle commesse pubbliche, se non direttamente (tramite l'aggiudicazione), almeno indirettamente, ossia tramite il contratto di subappalto.

Con le modifiche introdotte dal D. lgs. 209/2024 i **contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili**.

Gli operatori economici, in sede di offerta, possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Resta comunque invariato il limite del 20% delle prestazioni subappaltabili, salvo deroghe dettate dalle peculiarità del caso singolo intervento.

Documento redatto con il contributo delle task force territoriali del progetto "1000 esperti per il PNRR" -

Regione Siciliana



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

CUP: G61B21009850006

Il **secondo profilo** riguarda l'inserimento, in via obbligatoria, di **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, **che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva**, di cui all'art. 60 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che determinano una variazione del costo complessivo dell'opera o della fornitura e del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore, rispettivamente, al 3% o al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% o dell' 80% del valore eccedente variazione del 3% o del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire.

Sotto questo aspetto quindi è stato introdotto un **meccanismo legale di riequilibrio del contratto** attinto, in ragione della sua durata, da **soppravvenienze che alterano il sinallagma contrattuale**. Del resto, il contratto d'appalto, e anche quello di subappalto, è un **contratto relazionale**.

Il **terzo** aspetto investe l'**applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro da parte del subappaltatore** che, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore. La norma mira quindi a evitare che l'impiego dello strumento in esame sia diretto a eludere fraudolentemente la **normativa in materia di diritto del lavoro**.

Il **quarto** aspetto circonda di **cautele il subappalto a cascata**, prevedendo al riguardo che qualora l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applichino a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Documento redatto con il contributo delle task force territoriali del progetto "1000 esperti per il PNRR" -

Regione Siciliana



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

Occorre evidenziare che, alla luce delle modifiche apportate, l'istituto in esame è stato circondato da una **pluralità di garanzie** che sembrano scoraggiare eventuali iniziative fraudolente attraverso l'applicazione del **regime della responsabilità solidale**, nonché il **possesso dei requisiti di partecipazione** richiesti non solo in capo all'aggiudicataria, ma anche al subappaltatore.

Pertanto, si tratta di requisiti certamente compatibili con la disciplina unionale.

Si ritiene quindi che il contratto di subappalto si atteggi ormai a **strumento moderno**, pienamente rispondente alle logiche unionali, e teso come tale alla circolazione della ricchezza in favore delle piccole imprese. Se le dimensioni di quest'ultime non consentono loro di partecipare alla gara, ovvero di aggiudicarsi l'appalto, e quindi di acquisire la commessa "a monte", tuttavia, l'istituto in esame gli consente di recuperare terreno "a valle", in piena adesione al già prospettato principio del *favor participationis*.

ART. 105 del Dlgs. 50/16 e ss.mm.ii.					ART. 119 del Dlgs. 36/23 e ss.mm.ii.				
comma	INDICAZIONI GENERALI	Stazione appaltante	Appaltatore		comma	INDICAZIONI GENERALI	Stazione appaltante	Appaltatore	
		adempimenti	adempimenti	responsabilità			adempimenti	adempimenti	responsabilità
1 <i>(modificata dall'art. 49 comma 1, lett.b), sub. 1) della L. 108/21)</i>	I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.				1	I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. <u>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la revisione del contratto è nulla, e, altresì, nulla l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</u> È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo			
2 <i>(terzo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021) (per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)</i>	Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente: 1. di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate; 2. di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.	Le stazioni appaltanti , nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione: 1. delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, 2. dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro; 3. di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; 4. di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.	L'appaltatore ha l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.		2 <i>(come modificato dal D.lgs. 209/24)</i>	Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, <u>con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore</u> . Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. <u>I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.</u> (D.lgs 209/24)	Previo adeguata motivazione nella <u>decisione di contrarre</u> , le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione: 1. delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all' articolo 104, comma 11, 2. <u>in ragione dell'esigenza di rafforzare</u> , tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro; 3. di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; 3. ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. <u>Si procede da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.</u>	L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.	
					2 bis <i>(come inserito dal D.lgs 209/24)</i>				<i>Nel contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incidenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. (D.lgs. 209/24)</i>
3 lett. a)/b)/c)-bis	Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indicazione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.				3	Non si configurano come attività affidate in subappalto, <u>per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:</u> a) l'affidamento di attività <u>secondarie, accessorie o sussidiarie</u> a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni <u>secondarie, accessorie o sussidiarie</u> rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indicazione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.	I relativi contratti sono <u>trasmessi</u> alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto		
4 lett. a)/b)/c) (come modificato da articolo 30, comma 1, della legge n. 238 del 2021)	I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) [lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021] b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80; [lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, della dela legge n. 238 del 2021] c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) [lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021]				4	I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a <u>condizione che:</u> a) il subappaltatore sia qualificato <u>per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire</u> ; b) non sussistano a suo carico <u>le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro</u> ; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.			
5	[abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021]				5	Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23.		<u>L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.</u> <u>Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.</u>
6	[abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021]				6				Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
7 <i>(comma così modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021)</i>		La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 81.	L'appaltatore: 1. redige il contratto di subappalto nel quale viene indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Esso deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 2. deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno <u>venti</u> giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni 3. trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.		7	Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i Subappaltatori.	L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiriformistici), nonché copia del piano di cui al comma 15.	L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11, l, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12.	

8 (primo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021)				Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.	8 (come modificato dal D.lgs. 209/24)	Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6.			
9		Al fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.	L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante: 1. prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antirifurtunistici; 2. copia del piano di cui al comma 17.	L'affidatario: 1. è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 2. è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	9		Nei caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il GiUP e il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato , inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti		
10			Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 comma 5 e 6.		10			L'affidatario <u>spontaneamente</u> , <u>previa autorizzazione della stazione appaltante</u> , i subappaltatori relativamente ai quali, <u>all'esito di apposita verifica, già stata accertata</u> la sussistenza <u>di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro</u> .	
11		Nei caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente (comma 10), il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.			11	La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed <u>ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2</u> , l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il <u>subcontrattante</u> è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del <u>subcontraente</u> e se la natura del contratto lo consente.			
12			L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.		12 (come modificato dal D.lgs 209/24)	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. <u>Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. (D.lgs. 209/24)</u>	La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione <u>aggiunge</u> il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. (ricognoscimento al subappaltatore di costi sicurezza e della manodopera delle lavorazioni affidate)	L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.	L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13		La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.			13			Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.	
14 (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub 2), legge n. 108 del 2021)		La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli adempimenti previsti nella presente disposizione.	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.		14	Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva e' comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.			
15			Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte		15	I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.		L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo ricombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	

16	Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva e' comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili e' verificata dalla Casa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.				16	La stazione appaltante <u>rilascia</u> l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, <u>quando</u> ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà'.	L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
17	I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.		L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.		17 <i>(come modificato dal D.lgs 209/24)</i>	<u>Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, per subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (SUBAPPALTO A CASCATA), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'impresa, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 34, dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 189, ovvero nell'equivalente animata dagli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 245. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto. (Dlgs 209/24)</u>		
18		La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà'.	L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.		18	Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorponabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.		
19	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.				19	È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa <u>europea</u> vigente e dei principi dell'ordinamento europeo, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.		
20	Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai <u>raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili</u> , quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorponabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all' articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto				20 <i>(come modificato dal D.lgs 209/24 e con riferimento al D.L. 73/25)</i>	<u>Ai sensi dell'art.225 bis comma 3-bis, inserito dal D.L. n.73/2025 (nel testo non ancora convertito in legge), le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, come definiti secondo quanto previsto nel medesimo comma 3 bis.</u>	Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. (Dl. gs. 209/24)	
21	E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori							
22		Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.				<u>nb: le parti sottolineate rappresentano le variazioni rispetto all'art. 105 del dlgs 50_16.</u> <u>nb: le parti in azzurro rappresentano le variazioni / integrazioni intervenute ai sensi del D.lgs 209/ 2024</u>		

ART. 105 del D.LGS 50/16 e s.m.i.				ART. 119 del D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.			
LIMITI DEL SUBAPPALTO E SUB CONTRATTO				LIMITI DEL SUBAPPALTO E SUB CONTRATTO			
DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.				DEFINIZIONE E SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore . Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.			
SOGLIA MINIMA (comma 2)	A1.1	se singolarmente di importo > 2% dell'importo delle prestazioni affidate	requisito quantitativo	SOGLIA MINIMA attività ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera (comma 2)	A1.1	se singolarmente di importo > 2% dell'importo delle prestazioni affidate	requisito quantitativo
			o				o
	A1.2	di importo > di 100.000,00 €	requisito quantitativo		A1.2	di importo > di 100.000,00 €	requisito quantitativo
			e				e
	B	qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia > 50% dell'importo del contratto	requisito qualitativo		B	qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia > 50% dell'importo del contratto	requisito qualitativo
SOGLIA MASSIMA (DL n. 77/2021 convertita con L. n. 108/21 – art. 49 comma 1/b_1 e comma 2/a)	1.	nessuna percentuale	Fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	SOGLIA MASSIMA (comma 1 e 2 come modificato ai sensi del D.lgs. 209/24)	1.	nessuna percentuale	Resta il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
	2.	Il RUP può fissare un tetto massimo al subappalto motivandolo nella determina a contrarre	E' stato, infatti, riscritto il comma secondo dell'art. 105, con esclusione del limite in precedenza previsto. La norma riformulata prevede che siano le stazioni appaltanti ad indicare, nei documenti di gara, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 (motivi di esclusione dell'avvalimento).		2.	Il RUP può fissare un tetto massimo al subappalto motivandolo nella determina a contrarre.	Le stazioni appaltanti indicano, nei documenti di gara, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 'articolo 104, comma 11 (avvalimento).
					3.		<i>I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell' allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. (Dlgs. 209/2024)</i>
Ulteriori limitazioni (comma 19)	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.			Ulteriori limitazioni (comma 17 come modificato ai sensi del D.lgs. 209/24)		Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (SUBAPPALTO A CASCATA), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. <i>Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultima le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.</i>	

ART. 105 del D.LGS 50/16 e s.m.i.		ART. 119 del D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii	
REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE <i>(comma 4 lett. b come modificato da articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)</i>		REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE <i>(comma 4)</i>	
1	Il subappaltatore deve essere qualificato nella sua categoria .	1	Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire .
2	Non devono sussistere a carico del subappaltatore motivi di esclusione (vedi art. 80 Dlgs 50/16).	2	non devono sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del presente Libro .
		3	all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture (o parti di questi ultimi) che si intende subappaltare
VERIFICHE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE <i>(comma 7 modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021)</i>		VERIFICHE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE <i>(comma 5)</i>	
1	Verifica dell'assenza nei confronti delle cause ostative di cui all'art. 80.	1	Verifica la dichiarazione rilasciata dal subappaltatore tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23.
2	Verifica del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.	2	Verifica del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103.
NB: Nel caso di attività ricomprese tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012), l'Amministrazione verifica la presenza dell'operatore economico nella c.d white list presso la Prefettura competente. A riguardo si precisa che il comma 2 dell'art.94 del "nuovo" codice - con riferimento alle clausole di esclusione - prevede che restino fermi gli artt.88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.			

ART. 105 del D.LGS 50/16 e ss.mm.ii.			ART. 119 del D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.		
ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE			ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE		
Rif.	STAZIONE APPALTANTE	AFFIDATARIO	Rif.	STAZIONE APPALTANTE	AFFIDATARIO
comma 2	La determina a contrarre deve indicare (e motivare) quale siano le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario.	1. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, gli elementi essenziali di tutti i sub-contratti che non sono subappalti. Sono, altresì", comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 2. L'affidatario ha l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7.	comma 2	La determina a contrarre, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2 e 3, deve contenere adeguata motivazione delle ragioni per cui prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto debbano essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.	1. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, gli elementi essenziali di tutti i sub-contratti che non sono subappalti. Sono, altresì", comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 2. L'affidatario ha l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
			comma 2 bis (come integrato ai sensi del D.lgs. 209/24)		<i>L' affidatario nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligato ad inserire le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 (Subappalto) e 14 (Subappalto) dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolare condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.</i> Art. 8 - All. II.2-bis: 1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis. 2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto. Art. 60 comma 2: Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
comma 4 lett. a	Il Subappalto è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante.		comma 4	Il Subappalto è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante che deve verificare, tra l'altro, i requisiti previsti dal comma 4 lett. a, b e c.	
comma 4 lett.c		L'affidatario deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o le loro parti, che intende subappaltare all'atto dell'offerta.	comma 4 lett. c		Il comma 4 delinea le condizioni alle quali i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto. In particolare, con riferimento agli adempimenti a carico dell'affidatario, egli, deve indicare - all'atto dell'offerta - i lavori, servizi e forniture che intende subappaltare.
comma 7	La stazione appaltante, all'atto del deposito del subappalto, deve verificare, tramite la Banca dati nazionale di cui all'art.81, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt.83 e 84.	L'affidatario: a) redige il contratto di subappalto nel quale viene indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Esso deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni ; c) trasmette (contestualmente al deposito del contratto di subappalto) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.	comma 5	La stazione appaltante, all'atto della trasmissione del contratto di subappalto, deve verificare - tramite la Banca dati nazionale di cui all'art.23, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt.100 e 103	L'affidatario: a) redige il contratto di subappalto nel quale viene indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Esso deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; c) trasmette (contestualmente alla trasmissione del contratto di subappalto) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt.100 e 103
comma 9	La stazione appaltante , ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.	L'affidatario trasmette (anche per conto dei subappaltatori) alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 17 (piano di sicurezza ex D.Lgs. 9/4/2008 n.81).	comma 7	La stazione appaltante , ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori	L'affidatario trasmette (anche per conto dei subappaltatori) alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 15 (piano di sicurezza ex D.Lgs. 9/4/2008 n.81).

commi 10	La stazione appaltante deve applicare le disposizioni di cui all'art.30 commi 5 e 6 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi nonché in caso di DURC irregolare.		<i>comma 8 (come modificato ai sensi del D.lgs. 209/24)</i>	La stazione appaltante deve applicare le disposizioni di cui all'art.11 <i>comma 6</i> in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi nonché in caso di DURC irregolare	
commi 11	Il RUP inoltra alla direzione provinciale del lavoro le contestazioni relative a ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti (dell'affidatario e/o del subappaltatore) nonché a inadempienze contributive risultanti dal DURC.		comma 9	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma che precede, il RUP (o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato) inoltra le contestazioni relative alle richieste di cui al medesimo comma 8 alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti	
comma 15		Per gli appalti di lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.	comma 13		Per gli appalti di lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
comma 18	Il comma 18, al terzo capoverso, disciplina i tempi per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante (trenta giorni, prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi); trascorso tale termine si forma il silenzio assenso.	L'affidatario che si avvale del subappalto (e ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio) deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art.2359 cod. civ. con il titolare del subappalto.	comma 16	Il comma 16, al terzo capoverso, disciplina i tempi per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante (trenta giorni, prorogabili una sola volta); trascorso tale termine si forma il silenzio assenso.	L'affidatario (e ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio) deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art.2359 cod. civ. con il titolare del subappalto.

ART. 105 del D.LGS 50/16 e s.m.i.						ART. 119 del D.LGS 36/2023 e ss.mm.ii.					
SUBAPPALTO - RESPONSABILITA' (art. 105)						SUBAPPALTO - RESPONSABILITA'					
RI.	STAZIONE APPALTANTE	DIRETTORE DEI LAVORI	APPALTATORE	SUBAPPALTATORE	ECCEZIONI	RI.	STAZIONE APPALTANTE	DIRETTORE DEI LAVORI	APPALTATORE	SUBAPPALTATORE	ECCEZIONI
comma 7 (modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021)	La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.		L'affidatario deve: 1. redigere il contratto di subappalto nel quale viene indicato l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Esso deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 2. depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3. trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.			comma 5	La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma (assenza cause di esclusione e possesso dei requisiti ex art.100 e 103) tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23.		L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Caso II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103		
comma 8 (primo periodo così sostituito dall'art. 49 comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021)			Al sensi dell'art. 105, comma 8 del codice , come riformulato, dal DL 31 maggio 2021, n.77, L. conversione 29 luglio 2021, n.108 "Semplificazioni bis", si prevede, a partire dal 1° novembre 2021, la responsabilità in solido, tra contraente principale e subappaltatore, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, conseguentemente l'Amministrazione potrà agire in via diretta anche nei confronti del subappaltatore per far valere eventuali vizi e difformità a lui addebitabili. .			comma 6			Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui secondo periodo del presente comma.		
			(resta immutato il secondo periodo) L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.		(resta immutato anche il terzo periodo) Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.						
comma 9	La stazione appaltante: acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.		L'affidatario: a) e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; b) è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.			comma 7	Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la stazione appaltante acquisisce il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori		L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto		
commi 10 e 11	Il RUP inoltra alla direzione provinciale del lavoro le contestazioni relative a ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti (dell'affidatario e/o del subappaltatore) nonché a inadempienze contributive risultanti dal DURC.					commi 8 (come modificato dal D.Lgs. 209/24) e 9			In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, il DURC è responsabile della <u>della</u> dell'Assessorato alla <u>dell'Assessorato</u> Assessorato , inoltre lo richiama e le contestazioni formali ricevute alla direzione provinciale del lavoro per i successivi accertamenti		
comma 12			L'affidatario è obbligato a sostituire i subappaltatori che non abbiano superato la verifica circa i motivi di esclusione ex art. 80.								
						comma 10			L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.		
comma 13	La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.					comma 11	La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.				

comma 14 (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub 2), legge n. 108 del 2021)	La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione	L'affidatario: a) corrisponde i costi di sicurezza e della manodopera alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ; b) è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	Il subappaltatore e' tenuto a garantire stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, anche con riferimento al riconoscimento del trattamento economico in favore dei lavoratori e all'applicazione del CCNL.	comma 12 (come modificato ai sensi del D.lgs. 209/24)	la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.	L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. <i>Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.</i>
comma 17		L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.		comma 15		L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	